

Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2013, n. 1-6373

Ordinanza del TAR Piemonte n. 410 del 18/09/2013. Annullamento della DGR n. 28-5825 del 21/05/2013. Approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2013/2014 e delle relative istruzioni operative.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed in particolare l'art. 18 ai sensi del quale "le Regioni pubblicano entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria";

visti i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 40 della l.r. 4 maggio 2012 n. 5 ("Legge finanziaria per l'anno 2012") i quali recitano:

"1. La legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come modificata dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 e dalla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10, è abrogata.

2. Gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia.

3. La Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall' articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell' articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248";

vista la direttiva n. 147/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, o della flora e fauna selvatiche;

visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

vista la direttiva n. 1/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (Codice dell'ambiente);

considerato che, ai sensi del citato art. 18 della legge 157/1992, il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria riguarda i seguenti oggetti:

- a) – le specie cacciabili e periodi di caccia;
- b) – le giornate e orari di caccia;
- c) – il carniere giornaliero e stagionale;
- d) – l'ora di inizio e termine della giornata venatoria;

vista la DGR n. 28-5825 del 21 maggio 2013 con cui si approvava il calendario venatorio per la stagione 2013/2014 e le relative istruzioni operative;

vista l'ordinanza del TAR Piemonte n. 410/2013 con la quale il Tribunale, in accoglimento dell'istanza cautelare richiesta dalla LAC (Lega per l'abolizione della caccia) e da altri soggetti, ha sospeso la sopracitata D.G.R. n. 28-5825 del 21 maggio 2013, "in considerazione della mancanza del piano faunistico-venatorio, della mancata effettuazione della valutazione d'incidenza ambientale

e del denunciato difetto di motivazione a superamento dei rilievi espressi dall'ISPRA per la protezione di numerose specie di uccelli”;

ritenuto pertanto necessario procedere all'annullamento della sopracitata deliberazione e alla contestuale adozione di una nuova D.G.R. che, in linea con quanto rilevato dal Giudice amministrativo, approvi il nuovo calendario venatorio per la stagione 2013/2014 e le relative istruzioni operative;

viste le prescrizioni dell'ISPRA in ordine alla chiusura delle specie germano reale, gallinella d'acqua, alzavola, folaga, fischione, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena;

ritenuto di accogliere tali prescrizioni anticipando, relativamente alle specie germano reale, gallinella d'acqua, alzavola, folaga, fischione, la chiusura del periodo di prelievo venatorio al 20 gennaio anziché al 26 e, relativamente alle specie tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, al 9 gennaio anziché al 12;

considerato altresì che l'esercizio venatorio alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino, è consentito nel rispetto delle Linee guida per l'organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e dei cervidi nella Regione Piemonte, approvate con D.G.R. 94-3804 del 27.4.2012, sulla base di piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli organismi di gestione degli ATC e dei CA. L'autorizzazione della Giunta regionale è subordinata all'effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani, nel rispetto di apposite linee guida approvate con la citata D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012 e s.m.i.;

dato atto che, su tale nuovo calendario, l'ISPRA, con nota n. 0036706/T-A11 del 17.09.2013, ha espresso parere pienamente favorevole in quanto “recepisce le indicazioni a suo tempo fornite nel documento ISPRA ‘Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”;

rilevato che ai fini di realizzare il coordinamento previsto dall'art. 10 comma 10 della l. 157/92 la Regione, con D.G.R. n. 21-6368 del 17.09.2013, ha approvato la Proposta di Piano faunistico-venatorio regionale, il Rapporto Ambientale, la Valutazione di incidenza, il Piano di Monitoraggio e la Sintesi non tecnica, documenti contenenti dati scientifici aggiornati sulla distribuzione, lo stato e l'evoluzione delle specie faunistiche oggetto di prelievo venatorio ed evidenzianti, altresì, in base alla consistenza numerica di ciascuna specie, il prelievo compatibile con la conservazione delle medesime specie in rapporto anche alla tutela dell'ambiente;

ritenuto, inoltre, quanto all'effettuazione della Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 359/97 e s.m.i. e all'art. 43 della l.r. 19/2009, effettuata preventivamente, sito per sito, nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS), di subordinare lo svolgimento dell'attività venatoria nelle medesime zone al rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni così come esplicitate negli specifici provvedimenti adottati dalle Strutture competenti;

considerato altresì che, oltre alle misure di tutela di cui sopra, in ognuno dei suddetti siti valgono comunque le ulteriori limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e s.m.i.;

ritenuto, pertanto, di approvare, visti anche i rilevanti danni che la sospensione dell'attività venatoria sull'intero territorio regionale arrecherebbe ai terzi privati (imprenditori agricoli, esercizi commerciali, allevatori, personale dipendente delle suddette strutture), il calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2013/2014 (all. A), le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio (all. B) e la relazione di accompagnamento (all. C);

dato atto che si provvederà alla pubblicazione del calendario venatorio e delle istruzioni operative supplementari sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

Ritenuto di stabilire, altresì, che ogni richiamo alle disposizioni del calendario venatorio contenuto negli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, deve intendersi come riferito alle disposizioni del calendario venatorio approvato con la presente deliberazione; per quanto sopra premesso e considerato; la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

Per le motivazioni illustrate in premessa,

di annullare la D.G.R. n. 28-5825 del 21 maggio 2013 e di approvare:

- il calendario venatorio per l'intero territorio regionale relativo alla stagione 2013/2014 così come riportato nell'allegato A);
- le istruzioni operative supplementari riportate nell'allegato B);
- la relazione di accompagnamento riportata nell'allegato C);

di stabilire che ogni richiamo alle disposizioni del calendario venatorio contenuto negli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, deve intendersi come riferito alle disposizioni del calendario venatorio approvato con la presente deliberazione.

Gli allegati cui sopra si accenna costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 157/1992, si provvederà alla pubblicazione del calendario venatorio e delle istruzioni operative supplementari e verrà data informativa sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al seguente indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

La Giunta regionale
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157
Visto l'art. 11- quaterdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248
Visto l'art. 40 della l.r. 4 maggio 2012, n. 5
Vista la D.G.R. n. 1-6373 del 19.09.2013
pubblica il seguente:
CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2013/2014

L'esercizio venatorio, nella stagione 2013/2014, è consentito con le seguenti modalità:

1) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA

1.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

a) nelle giornate del 21 e 22 settembre, su richiesta dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V, esclusivamente da appostamento temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura:

cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;

b) - dal 29 settembre al 1° dicembre:

lepre comune, minilepre, coniglio selvatico;

c) - dal 29 settembre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:

pernice rossa, starna;

d) - dal 29 settembre al 15 dicembre:

fagiano;

e) - dal 29 settembre al 30 ottobre:

quaglia, tortora;

f) - dal 29 settembre al 20 gennaio:

germano reale, gallinella d'acqua, alzavola, folaga, fischione;

g) - dal 2 ottobre al 29 dicembre:

beccaccia, beccaccino, allodola;

h) - dal 2 ottobre al 26 gennaio:

colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;

i) - dal 2 ottobre al 9 gennaio:

tordo bottaccio, tordo sassello, cesena;

l) - dal 29 settembre al 26 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:

volpe;

m) - dal 2 ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale:

pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, lepre bianca;

n) - in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa, e nel rispetto dei periodi di prelievo stabiliti dall'ISPRA, di seguito riportati:

capriolo, cervo, muflone, camoscio, daino, cinghiale;

Camoscio

Classe	Periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschio/femmina	1 agosto - 15 dicembre
Femmine 2 o più anni Classe 0 maschio/ femmina	1 settembre - 15 dicembre

Muflone

Classe	Zona	Periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschio	ATC	1 agosto - 30 settembre
Tutte	ATC	1 novembre - 30 gennaio
Maschi 2 o più anni Yearling maschio/femmina	CA	1 agosto - 15 dicembre
Tutte	CA	1 settembre - 15 dicembre

Cervo

Classe	Periodo
Femmina e Cl. 0	15 ottobre - 31 dicembre *
Maschio	15 ottobre - 31 dicembre * (1-14 ottobre secondo regolamento**)

NOTA:

* nei distretti di bassa valle il prelievo è consentito fino al 31 gennaio.

** dal 01 al 14 ottobre il prelievo del maschio, a chi pratica l'assegnazione nominativa può essere autorizzato esclusivamente ai sensi di specifico regolamento deliberato da ogni ATC o CA e trasmesso alla Regione, tenendo conto almeno delle seguenti disposizioni:

- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di capi pari al 50% del piano dei maschi di classe III;
- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intera superficie del distretto;
- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "accompagnatore" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della l.r. 17/1999, organizzato dalla Provincia in accordo con gli ATC o CA. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di "accompagnatore" alla caccia di selezione del cervo. Non è prevista l'equipollenza del suddetto attestato, per le medesime finalità, in altri ATC o CA della Regione Piemonte. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati di abilitazione rilasciati da altre Amministrazioni od organismi, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello di rilascio; il corso deve comunque prevedere le seguenti materie:
- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.

Capriolo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	ATC	1 giugno -15 luglio 15 agosto - 30 settembre
Femmina e Cl. 0	ATC*	1 gennaio - 15 marzo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	CA	1 giugno -15 luglio 15 agosto - 15 novembre
Femmina e Cl. 0	CA	15 settembre - 15 dicembre

* Nell'ambito della suddivisione dei periodi i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli Ambiti Territoriali di Caccia.

Daino

Classe	Periodo
Maschio CL I	1 settembre - 30 settembre
Maschio 2 o più anni Yearling maschio	1 novembre - 31 dicembre
Tutte	1 gennaio - 15 marzo

Nota: Nelle AFV e AATV, caratterizzate da una bassa pressione di caccia e nelle quali è previsto l'affiancamento del cacciatore da parte di un accompagnatore incaricato dall'azienda, i periodi di caccia ammessi sono:

cervo: dal 1° settembre al 31 gennaio,

daino: dal 1° settembre al 15 marzo,

mufone: dal 1° agosto al 31 gennaio.

Cinghiale

Classe	Periodo
ST – RO - Maschi	1 giugno - 30 gennaio
Tutte	1 ottobre - 30 gennaio

o) – dal 29 settembre al 29 dicembre o dal 2 novembre al 29 gennaio, anche in forma non selettiva: cinghiale.

1.2. L'esercizio venatorio dal 1° al 30 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:

- volpe e cinghiale a squadre, anche con l'ausilio dei cani;
- ungulati in prelievo selettivo;
- fagiano negli istituti privati della caccia.

1.3. Negli istituti a gestione privata della caccia, il prelievo della specie fagiano, ove la specie è oggetto di incentivazione e di piani numerici di prelievo, è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 1.1. lettera d), fino al 30 gennaio, anche con l'ausilio dei cani.

2) CARNIERE

2.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune,
- dieci capi delle specie migratorie di cui non più di due beccacce e cinque tortore.

2.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- a) cinghiale: venti capi annuali, con il limite di quattro capi giornalieri in deroga al punto 2.1;
- b) coturnice, pernice bianca, fagiano di monte, lepre bianca: complessivamente quattro capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, i Comitati di gestione dei C.A. possono limitare il carniere giornaliero ad un capo per ogni specie;
- c) lepre comune: cinque capi annuali;
- d) starna e pernice rossa: cinque capi annuali per specie;
- e) fagiano: trenta capi annuali;
- f) minilepre, coniglio selvatico, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia: cinquanta capi annuali per specie, con il limite di dieci capi giornalieri per specie in deroga al punto 2.1..

2.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale.

2.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel punto 2.2., non superiore a cinquanta di cui non più di dieci beccacce e venti tortore.

3) GIORNATE E ORARI

3.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della l. 157/1992, il numero di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

3.2. Fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1:

A) negli ATC:

a) l'attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;

b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1, le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono coincidere con le altre forme di caccia;

c) il prelievo delle specie migratorie, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1, è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, a scelta del cacciatore.

B) nei CA:

a) l'attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;

b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1, le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia.

C) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata:

a) l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3.3. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

3.4. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

3.5. L'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.

4) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

4.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:

- dal 1° al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,30;

- dal 1° al 26 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,45;

- dal 27 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 17,15;

- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 7,00 alle ore 16,45;

- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;

- dal 1° al 28 febbraio dalle ore 6,45 alle ore 18,00;

- dal 1° al 15 marzo dalle ore 6,30 alle ore 18,30.

5) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

5.1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i mezzi di seguito riportati:

a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;

b) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6;

c) arco e falco.

5.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5.3. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, con le limitazioni riportate nelle Istruzioni operative.

5.4. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

5.5. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

L'ASSESSORE
ALL'AGRICOLTURA E FORESTE,
CACCIA E PESCA

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all'estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale durante l'intera stagione venatoria. Tale scheda deve essere restituita, compilata in ogni sua parte, ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 28 febbraio.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o per i residenti in Provincia di Torino presso la Regione Piemonte - Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica non appena abbattuti e a recupero avvenuto. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

1.7. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.8. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

1.9. Le specie oggetto di prelievo non indicate sul tesserino venatorio ma contenute al punto 1 del calendario venatorio regionale, devono essere annotate negli appositi spazi bianchi.

1.10. L'utilizzo dei cani può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi organismi di gestione, per la stagione venatoria di riferimento. Tale attività può essere esercitata:

- nei giorni indicati sull'autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l'attività venatoria;
- senza l'impiego dei mezzi di cui al punto 5 del Calendario venatorio;
- da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione economica, stabilita dal Comitato di gestione per l'ammissione dei cacciatori, che non costituisce ammissione all'A.T.C. o C.A.;
- senza il possesso del tesserino venatorio;
- mediante l'utilizzo, da parte di ogni soggetto autorizzato, di due cani o di cani appartenenti ad una muta specializzata a cui l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito per le specie oggetto di incentivazione e secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.6 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina oggetto di piani di prelievo approvati dalla Giunta regionale ai sensi della D.G.R. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i..

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto e a recupero avvenuto, il previsto contrassegno inamovibile alla tipica fauna alpina ed agli ungulati, compreso il cinghiale nella zona faunistica delle Alpi e, anche in pianura se il prelievo è selettivo, e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI

3.1. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia ha inizio il 21 settembre.

3.2. Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'ambito di caccia ove risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria.

3.3. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie e può proseguire negli A.T.C. e C.A., nelle A.F.V. e A.A.T.V. fino al 29 dicembre.

3.4. Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V. e A.A.T.V..

4) DIVIETI E LIMITAZIONI

4.1. Ai fini dell'applicazione del presente Calendario venatorio 2013/2014 si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della l. 157/1992 e all'articolo 40, comma 4, della l.r. 5/2012.

4.2. L'uso del fucile con canna ad anima rigata può essere limitato o altrimenti disciplinato dai Comitati di gestione degli A.T.C. qualora non sussistano i presupposti morfo-altimetrici del territorio, nonché le condizioni di copertura boschiva e vegetativa, che permettano di svolgere l'attività venatoria in sicurezza.

4.3. E' vietato l'impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del cinghiale nella zona faunistica di pianura, fatta eccezione per il prelievo selettivo o dagli appostamenti di cui al punto 4.6..

4.4. Negli istituti a gestione privata della caccia di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

4.5. L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di gestione o, negli istituti a gestione privata della caccia, dai concessionari delle singole aziende.

4.6. E' altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati, tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della l. 157/1992.

5) ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

5.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività

venatoria è consentita secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 della l.r. n. 11 del 25.6.2013.

6) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

6.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. regolamentano il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì, regolamentare esclusivamente la caccia a squadre, al cinghiale ed alla volpe, anche con l'ausilio dei cani. Non sono valide le disposizioni regolamentari degli A.T.C. e dei C.A. non previste o in contrasto con le disposizioni vigenti. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli A.T.C. e dei C.A. nei casi del presente punto si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. dd), della l.r. 5/2012.

6.2. I contrassegni previsti dalle disposizioni regionali, rilasciati dagli A.T.C. e dai C.A. ai cacciatori, devono essere restituiti ai medesimi organismi entro e non oltre il 30 marzo. Il Presidente del Comitato di gestione deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. i), della l.r. 5/2012.

L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti al competente Settore tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica entro il mese di aprile, utilizzando gli specifici prospetti pubblicati sul sito del Settore anzidetto (http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/prelievo.htm; http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/cinghiale.htm; http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/piani_pre.htm).

7) ATTIVITA' VENATORIA NELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E NELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

7.1. L'attività venatoria nelle zone speciali di conservazione e nelle zone di protezione speciale è subordinata al rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni così come esplicitate negli specifici provvedimenti adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009.

7.2. Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 22 gennaio 2009 ("Modifica del Decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS)") pubblicato sulla G.U. n° 33 del 10.2.2009 e recepito con D.G.R. n. 33-11185 del 6.4.2009 come integrata con D.G.R. n. 25-12333 del 12.10.2009, è vietato:

- a) effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- b) utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone di cui all'allegato B della D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008 ("Disposizioni sull'attività venatoria nelle zone di protezione speciale in applicazione del D.M. 17 ottobre 2007"), di seguito elencate:

IT1110020	Lago di Viverone
IT1120014	Garzaia del Rio Druma
IT1120021	Risaie Vercellesi
IT1120025	Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola
IT1120029	Palude di San Genuario e San Silvestro
IT1140013	Lago di Mergozzo e Mont'Orfano
IT1150010	Garzaie novaresi
IT1160054	Fiume Tanaro e Stagni di Neive

IT1160059	Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura
IT1180028	Fiume Po - Tratto vercellese e alessandrino ⁽¹⁾

⁽¹⁾ esclusivamente nelle zone in cui è esposta esplicita tabellazione; tali zone sono indicate nella cartografia consultabile all'indirizzo <http://www.parcodelpo-vc.al.it/>.

c) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

d) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (*Lagopus mutus*) fatte salve le zone ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione della specie mediante l'effettuazione di adeguati censimenti primaverili ed estivi secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 ("Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e tipica fauna alpina");

e) svolgere l'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, fatte salve le zone sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;

f) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti; fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;

g) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli;

h) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento temporaneo e in forma vagante alla specie volpe anche con l'ausilio dei cani limitatamente alle giornate di mercoledì e della domenica nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati.

7.3. Per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 7.2. si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. dd), della l.r. 5/2012.

8) PUBBLICITA' DEGLI ATTI

8.1. I Comitati di gestione devono dare adeguata pubblicità al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell'attività venatoria. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca ed acquacoltura" all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm

8.2. I Comitati di gestione, inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo numerico per le specie: pernice bianca, coturnice, fagiano di monte, lepre bianca, cervo, capriolo, camoscio, muflone e daino;

- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato.

8.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (A.T.C. e C.A.) e i concessionari delle A.F.V. e delle A.A.T.V. devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.

L'ASSESSORE
ALL'AGRICOLTURA E FORESTE,
CACCIA E PESCA

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Premesso che la crisi economico-finanziaria, che ha interessato, tra le altre regioni, anche il Piemonte, unitamente al clima d'incertezza normativa derivante dall'assenza di una legge regionale organica, hanno determinato, già a partire dalla stagione venatoria 2012/2013, un significativo decremento dell'utenza venatoria regionale cui non ha potuto sopperire il parallelo incremento dei cacciatori provenienti da altre regioni.

Dai 30.000 cacciatori stimati nella trascorsa stagione 2012/2013 si è passati agli attuali 27.000 cacciatori residenti.

Il quadro sopra descritto ha comportato un significativo incremento dei danni alle produzioni agricole e dei sinistri stradali le cui cause, risiedono, da un lato, nel proliferare di alcune specie particolarmente impattanti sulle attività antropiche e, dall'altro, negli impedimenti sempre più spesso frapposti ad un sereno e consapevole esercizio dell'attività venatoria intesa come regolatrice degli squilibri ambientali riscontrabili sul nostro territorio.

La mancata approvazione del nuovo calendario venatorio comporterebbe le seguenti ricadute negative sull'economia regionale piemontese ed in particolare su quei settori direttamente collegati alla caccia che sono caratterizzati già oggi da una significativa contrazione economica, evidente laddove si confrontino i dati attuali con quelli dell'anno scorso.

1. incremento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. E' plausibile ritenere che dagli attuali 3.300.000 di euro di danni accertati da Province, ATC e CA si possa passare ai 4 - 5.000.000 di euro, in considerazione del mancato prelievo venatorio in particolare di cinghiale e capriolo, che unitamente ai corvidi, risultano essere le specie maggiormente impattanti sulle colture;

2. analogo incremento dei danni derivanti da sinistri stradali con il coinvolgimento delle suddette specie che dagli attuali 2.000.000,00 di euro potrebbe raggiungere la cifra di circa 2,8 - 3,3 milioni di euro. Nel caso di sinistri stradali occorre inoltre considerare i danni fisici (anche permanenti) alle persone coinvolte ed i possibili decessi;

3. mancato introito costituito dalle tasse di concessione governativa (€ 173,00 per cacciatore) e dalla tassa di concessione regionale (€ 100,00). Il mancato introito ed il rimborso a quanti hanno già versato quanto dovuto ammonterebbe a 4,7 milioni di euro per lo Stato e a 2,7 milioni di euro per la Regione;

4. analogamente si avrebbe un mancato introito delle tasse regionali di concessione per le AFV e le AATV pari a circa 800.000 euro;

5. mancato raggiungimento, nell'attuazione dei piani di prelievo selettivo degli ungulati, di un risultato equilibrato in termini di rapporto tra i sessi e le classi d'età con il conseguente depauperamento dei popolamenti di tali specie e la possibile insorgenza di patologie sanitarie. Inoltre l'assenza di una selezione conseguita attraverso il prelievo delle specie di ungulati comporterebbe una destrutturazione delle relative popolazioni, con un'alterazione del normale rapporto tra i sessi, che, come sottolineato dall'ISPRA con nota n. 0030119/T-D1 del 10.8.2012, rappresenterebbe "una condizione innaturale ed indesiderabile". Il danno ambientale che ne deriverebbe non è quantificabile ma risulta sicuramente

significativo. Il possibile rimedio al problema è costituito dal controllo della fauna coordinato dalle Province che comporterebbe comunque un significativo aggravio della spesa destinata alla materia faunistico-venatoria, non quantificabile a priori, e che consentirebbe di conseguire, comunque, un risultato molto limitato in considerazione del numero estremamente ridotto di soggetti coinvolti nell'attività rispetto al numero dei cacciatori e della limitata superficie delle aree oggetto d'intervento;

6. ripercussioni occupazionali nelle aziende costituite per la gestione privata della caccia (AFV). Un calcolo approssimativo indica in 400-500 i lavoratori coinvolti ed in 12 – 13 milioni di euro il loro mancato reddito. Lo Stato incamererebbe minori imposte per oltre 4.000.000 di Euro;

7. mancato reddito integrativo e rientro degli investimenti effettuati per imprenditori agricoli (circa 70 famiglie) concessionari di aziende agri-turistico-venatorie (AATV) (ammontante ad oltre 1.800.000 di euro) che dovranno chiudere l'attività. A tale cifra andrebbero inoltre aggiunti i danni economici, di significativa ma non nota entità, da porre a carico degli allevamenti e dei campi addestramento cani autorizzati in Piemonte, in conseguenza del mancato avvio della stagione venatoria;

8. crollo occupazionale e mancato reddito per la manodopera qualificata (tecnici faunistici) che presta i propri servizi ad Enti ed organismi che gestiscono il patrimonio faunistico. Il mancato reddito ammonterebbe a circa 1.000.000 di euro. Lo Stato non incasserebbe oltre 400.000 euro di imposte;

9. minori introiti per le attività commerciali costituenti il cosiddetto "indotto venatorio" (armerie, cinofilia, abbigliamento ed accessori, ristorazione, alberghi, agri-turismo, ecc.). Calcolando prudenzialmente in 130 Euro la spesa pro-capite per cacciatore destinata all'acquisto dei prodotti e servizi delle attività sopra richiamate si ha un mancato introito pari 4 - 4,5 milioni di Euro ed un conseguente minor incasso di circa 1.000.000 di Euro (IVA) per le casse dello Stato;

10. minori introiti per allevamenti di esemplari di fauna selvatica e mangimifici che vendono i loro prodotti agli organismi di gestione che effettuano ripopolamenti faunistici nel territorio di competenza. Si calcola in circa 3,5 – 4 milioni di euro la conseguente perdita per le aziende in questione. Lo Stato non incasserebbe le relative imposte ammontanti a circa 350/400.000 euro;

11. cadute occupazionali negli organismi di gestione (ATC e CA) che potrebbero coinvolgere più della metà dei circa 100 occupati. Il mancato reddito ammonterebbe a oltre 1,5 milioni. Lo Stato non incamererebbe oltre 500.000 Euro di imposte.

Si può pertanto stimare in circa 11 milioni di euro il mancato introito statale e in circa 12 milioni di euro l'aggravio per le casse regionali. A tali cifre va sommata la perdita per le aziende ed i privati coinvolti che ammonta ad oltre 23 milioni di euro al netto delle tasse. Complessivamente il danno ammonterebbe a circa 46 milioni di euro ripartito tra Stato/Regione/Privati, come riportato nella tabella sottostante, a fronte dei 54 milioni di euro stimati l'anno scorso.

	STATO 2012	STATO 2013	REGIONE 2012	REGIONE 2013	PRIVATI 2012	PRIVATI 2013
danni agricoli			6.000.000	5.000.000		
sinistri stradali			3.500.000	3.300.000		
Tasse	6.000.000	4.700.000	3.000.000	2.700.000		
tasse afv/aatv			800.000	800.000		
Afv	5.000.000	4.000.000			15.000.000	12.000.000
Aatv					2.000.000	1.800.000
Tecnici	400.000	400.000			600.000	600.000
Indotto	1.000.000	950.000			4.000.000	3.800.000
Allevamenti	500.000	400.000			4.500.000	4.000.000
atc/ca	500.000	500.000			1.000.000	1.000.000
DANNO PER	13.400.000	10.950.000	13.300.000	11.800.000	27.100.000	23.200.000

* DATI IN EURO

La scelta di consentire il prelievo venatorio a partire dal 29 settembre è motivata dall'opportunità di adeguare gradualmente le consuetudini e le tradizioni venatorie del Piemonte, in cui da decenni l'apertura generale della caccia è stabilita alla terza domenica di settembre, ad un moderno e consapevole prelievo venatorio effettuato su basi scientifiche nonché dalla necessità di non compromettere l'indotto economico che scaturisce dall'attività venatoria a fronte delle già gravi e persistenti difficoltà economiche che connotano l'economia regionale.

Nell'adottare tale soluzione si è tenuto conto del significativo e costante decremento del numero dei cacciatori nell'ultimo decennio ed in particolare nella scorsa stagione venatoria (vedi tabella 1).

Conseguentemente risulta notevolmente ridimensionata la percentuale dei cacciatori ammessi rispetto al numero dei cacciatori ammissibili in ogni ATC o CA (vedi tabella 2).

TABELLA 1)

ATC/CA	2008/2009			2009/2010			2010/2011			2011/2012			2012/2013		
	RES.	FOR.	TOT.	RES.	FOR.	TOT.	RES.	FOR.	TOT.	RES.	FOR.	TOT.	RES.	FOR.	TOT.
ATCAL1	1.128	272	1.400	1.116	271	1.387	1091	256	1347	1010	253	1263	947	204	1151
ATCAL2	2.216	204	2.420	2.180	201	2.381	2076	210	2286	1884	264	2148	1693	114	1807
ATCAL3	2.209	278	2.487	2.186	276	2.462	2150	266	2416	2102	269	2371	2024	217	2241
ATCAL4	1.766	462	2.228	1.725	456	2.181	1650	382	2032	1649	350	1999	1574	298	1872
ATCAT1	1.264	508	1.772	1.256	503	1.759	1175	460	1635	1134	408	1542	1040	196	1236
ATCAT2	897	221	1.118	896	218	1.114	877	238	1115	834	243	1077	799	165	964
ATCBI1	691	194	885	682	192	874	677	188	865	645	167	812	605	0	605
ATCCN1	664	325	989	655	321	976	653	262	915	638	246	884	629	157	786
ATCCN2	496	103	599	495	99	594	463	78	541	441	72	513	404	41	445
ATCCN3	672	129	801	667	128	795	634	120	754	608	105	713	557	1	558
ATCCN4	613	112	725	612	111	723	604	109	713	587	102	689	590	79	669
ATCCN5	631	208	839	623	206	829	617	214	831	616	204	820	606	163	769
ATCNO1	1.356	214	1.570	1.352	213	1.565	1283	204	1487	1218	202	1420	1125	139	1264
ATCNO2	1.156	222	1.378	1.150	220	1.370	1096	219	1315	1070	211	1281	1004	169	1173
ATCTO1	1.252	264	1.516	1.243	261	1.504	1266	254	1520	1233	0	1233	1118	0	1118
ATCTO2	1.003	76	1.079	995	72	1.067	854	46	900	708	240	948	667	18	685
ATCTO3	831	23	854	825	22	847	784	29	813	760	24	784	601	11	612
ATCTO4	457	11	468	454	10	464	412	7	419	409	15	424	413	4	417
ATCTO5	569	31	600	568	30	598	539	20	559	522	7	529	529	10	539
ATCVC1	683	441	1.124	672	438	1.110	614	590	1204	590	482	1072	506	154	660
ATCVC2	606	250	856	599	247	846	595	247	842	553	233	786	537	0	537
CABI1	287	14	301	286	13	299	265	12	277	255	11	266	248	0	248
CACN1	355	15	370	354	14	368	348	14	362	338	12	350	321	0	321
CACN2	386	30	416	385	29	414	372	30	402	351	33	384	340	1	341
CACN3	506	49	555	504	48	552	462	51	513	452	47	499	421	0	421
CACN4	360	32	392	357	31	388	329	35	364	321	37	358	296	5	301
CACN5	277	39	316	275	38	313	271	35	306	266	29	295	259	0	259
CACN6	534	28	562	532	27	559	516	30	546	496	24	520	471	24	495
CACN7	273	24	297	272	23	295	271	26	297	271	26	297	254	28	282
CATO1	691	60	751	684	59	743	669	59	728	626	52	678	608	51	659
CATO2	640	45	685	639	42	681	622	43	665	593	43	636	578	3	581
CATO3	676	3	679	675	2	677	651	2	653	657	3	660	659	1	660
CATO4	488	22	510	487	18	505	488	19	507	481	17	498	466	0	466
CATO5	490	19	509	489	18	507	480	18	498	460	19	479	452	0	452
CAVC1	598	42	640	591	40	631	600	46	646	583	49	632	562	48	610
CAVCO1	573	30	603	571	29	600	573	29	602	559	29	588	543	26	569
CAVCO2	353	48	401	350	47	397	319	49	368	293	47	340	281	0	281
CAVCO3	656	63	719	654	62	716	640	61	701	627	62	689	581	2	583
	29.303	5111	34.414	29.056	5035	34.091	27986	4958	32944	26840	4637	31477	25308	2329	27637

TABELLA 2)

ATC/CA	SUPERFICIE VENABILE	CACCIATORI AMMISSIBILI	CACCIATORI AMMESSI	PERCENTUALE AMMESSI
ATCAL1	48583	2556	1151	45%
ATCAL2	53149	2796	1807	65%
ATCAL3	61288	3224	2241	70%
ATCAL4	64049	3369	1872	56%
ATCAT1	54219	2852	1236	43%
ATCAT2	38665	2033	964	47%
ATCBI1	37336	1964	605	31%
ATCCN1	72355	3805	786	21%
ATCCN2	53215	2799	445	16%
ATCCN3	25048	1318	558	42%
ATCCN4	21344	1124	669	60%
ATCCN5	39685	2088	769	37%
ATCNO1	40541	2133	1264	59%
ATCNO2	41847	2201	1173	53%
ATCTO1	49383	2598	1118	43%
ATCTO2	44183	2323	685	29%
ATCTO3	47597	2504	612	24%
ATCTO4	27634	1454	417	29%
ATCTO5	30831	1622	539	33%
ATCVC1	33833	1972	660	33%
ATCVC2	47564	2317	537	23%
CABI1	22792	461	248	54%
CACN1	31552	639	321	50%
CACN2	34967	707	341	48%
CACN3	59712	1207	421	35%
CACN4	38597	780	301	39%
CACN5	35384	715	259	36%
CACN6	39586	800	495	62%
CACN7	28636	579	282	49%
CATO1	60097	1214	659	54%
CATO2	45523	920	581	63%
CATO3	44067	890	660	74%
CATO4	58719	1186	466	39%
CATO5	48326	976	452	46%
CAVC1	52348	1058	610	58%
CAVCO1	41770	844	569	67%
CAVCO2	48613	982	281	29%
CAVCO3	61026	1233	583	47%
TOTALE	1684064	64243	27637	43%

Si deve inoltre rimarcare che il territorio venabile piemontese è fortemente ridotto dalla presenza di numerosi istituti di protezione della fauna a divieto di caccia, come risulta dalla tabella 3). Inoltre risultano presenti sul territorio regionale aree ad attività venatoria regolamentata e limitata quali Aree contigue, realizzate ai sensi della l.r. n 19 del 29.6.2009 (“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”), SIC e ZPS in cui l’esercizio venatorio è soggetto alle limitazioni di cui al Decreto del Ministro

dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 22 gennaio 2009 ("Modifica del Decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS)") pubblicato sulla G.U. n° 33 del 10.2.2009 e recepito con D.G.R. n. 33-11185 del 6.4.2009 come integrata con D.G.R. n. 25-12333 del 12.10.2009, nonché assoggettata alle procedure previste dalla Valutazione d'Incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009, effettuata sito per sito (tabella 4).

TABELLA 3)

PROVINCE	SUPERFICIE TERRITORIALE	AREE PROTETTE	ZONE NATURALI DI SALVA GUARDIA (ZS)	ISTITUTI FAUNISTICI PROVINCIALI
AL	355.882,70	13.470,67	2.893,85	58.038
AT	151.019,25	1.283,07	0	30.265,22
BI	91.328,39	4.430,13	0	5.977,87
CN	689.493,60	39.674,64	4.702,00	56.267,47
NO	134.028,35	10.883,45	0	8.633,50
TO	682.700,10	72.402,82	2.992,21	68.181,45
VCO	226.090,90	31.778,30	0	10.912
VC	208.163,57	11.935,55	0	32.954,20
FUORI REGIONE	0	0	0	0
TOT	2.538.706,91	185.858,63	10588,06	271.230,00

TABELLA 4)

PROVINCE	SUPERFICIE TERRITORIALE	AREE CONTIGUE	SIC (SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA)	ZPS (ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE)
AL	355.882,70	0	28.229,24	24.474,45
AT	151.019,25	0	3.668,81	50,92
BI	91.328,39	275,92	15.325,00	563,72
CN	689.493,60	10.576,23	69.191,55	99.111,36
NO	134.028,35	0	10.849,73	8.386,99
TO	682.700,10	11.237,03	103.976,35	59.550,83
VCO	226.090,90	2.179,02	34.762,25	86.835,71
VC	208.163,57	13.462,15	15.681,72	28.850,40
FUORI REGIONE	0	0	0,03	0
TOT	2.538.706,91	37.730,35	281.685,03	307.803,57

Agli istituti anzidetti, sia a protezione totale che caratterizzati da un esercizio venatorio limitato e regolamentato, si affiancano Aree a caccia specifica (ACS) in cui l'attività

venatoria è vietata per determinate specie che si vogliono tutelare ed incrementare. Le ACS presenti nella stagione 2012/2013 sono riportate nella tabella 5).

TABELLA 5)

PROV	ATC	n. ACS	ATC tot sup	Tot sup. territoriale	percentuale	Dati fauna protetta
	ATCAL2	1	5.917			Starna
AL		1	5.917	355.882,68	1,66	Starna
	ATCCN1	4	1.631			Fagiano
	ATCCN2	5	2.249			Fagiano , pernice rossa e starna
	ATCCN3	21	3.083			Fagiano , pernice rossa e starna
	ATCCN4	22	11.408			Fagiano , pernice rossa e starna
	ATCCN5	38	7.577			
CN		90	25.948	689.493,63	3,76	Fagiano , pernice rossa e starna
	ATCTO1	1	82			Fagiano
	ATCTO3	2	1.765			Fagiano e starna
TO		3	1.847	682.700,14	0,27	Fagiano e starna
	TOTALE	94	33.712	2.538.706,91	1,33	
PROV	CA	n. ACS	CA tot sup	Tot sup. territoriale	percentuale	Dati fauna protetta
	CACN1	1	2.782			Starna
	CACN2	13	2.838			Fagiano e starna
	CACN4	2	671			Starna
	CACN5	4	662			
	CACN6	12	3.820			Fagiano e starna
CN		32	10.773	689.493,63	1,56	Fagiano e starna
	CATO1	8	1.430			
	CATO2	5	2.686			
	CATO3	3	819			
	CATO4	2	1.476			
TO		10	6.411	682.700,14	0,94	
	CAVCO1	3	1.376			
	CAVCO2	6	5.128			
	CAVCO3	10	6.288			
VCO		19	12.792	226.090,90	5,66	
	TOTALE	61	29.976	2.538.706,91	1,18	
PROV		n. ACS	PROV tot sup	Tot sup. territoriale	percentuale	Dati fauna protetta
AL		1	5.917	355.882,68	1,66	Starna
CN		122	36.721	689.493,63	5,33	Fagiano , pernice rossa e starna
TO		13	8.258	682.700,14	1,21	Fagiano e starna
VCO		19	12.792	226.090,90	5,66	
TOT		155	63.688	2.538.706,91	2,51	Fagiano , pernice rossa e starna

Nell'individuare le specie oggetto di prelievo si è fatto riferimento a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 157/1992 in materia di specie cacciabili. Si sono individuate, tra le 58 specie indicate dalla norma nazionale, 35 presenti in Piemonte ed il cui *status*, rilevato dalla "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", risulta compatibile con il prelievo venatorio, anche in forma numerica o con carni limitati.

A tal fine sono stati esaminati i dati desunti dai tesserini venatori utilizzati dai cacciatori nella stagione 2011/2012.

Il risultato che ne è conseguito è una stima sufficientemente attendibile cui è possibile far riferimento per valutare la natura del prelievo venatorio esercitato in Piemonte e lo status delle specie che ne sono oggetto.

La rilevazione non ha interessato il prelievo selettivo degli ungulati, (compreso il cinghiale, laddove attuato). Di seguito si riporta il rapporto cacciatore/prelevato relativo al prelievo effettuato sulle specie cacciabili in Piemonte (tabella 6).

TABELLA 6)

cacciatori ammessi stagione 2011/2012	27637
allodola	0,0099
Alzavola	0,0067
beccaccia	0,1577
beccaccino	0,0124
cesena	0,0590
cinghiale	0,3295
colombaccio	0,0990
Cornacchia nera	0,0108
cornacchia grigia	0,0262
fagiano	0,3755
Gallinella d'acqua	0,0044
gazza	0,0079
germano reale	0,1250
ghiandaia	0,0077
lepre	0,1629
minilepre	0,2682
quaglia	0,0578
starna	0,0054
pernice rossa	0,0000
tordo bottaccio.	0,0641
tordo sassello	0,0268
tortora	0,0060
volpe	0,0167